

VR. 4055/2021 Rep  
Contarico

TRIBUNALE DI RAGUSA  
RLPD N. 2/2021

**DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE**

Il giudice dott. Giovanni Giampiccolo,  
vista la richiesta di liquidazione dei beni ex art. 14 ter, L. 3/2012 di [redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted] (RG) il [redacted] e [redacted] (CF: [redacted]), nata a Ragusa il [redacted], entrambi residenti a Ragusa in Via [redacted] n. [redacted];

esaminata la documentazione allegata alla domanda e la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Paolo Zafarana e l'attestazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge 3/2012; rilevato che sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi di ammissibilità;

rilevato infatti che trattasi di soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e che inoltre non hanno mai fatto ricorso alle procedure di cui alla L. 3/2012 in precedenza;

rilevato lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) legge 3/12; si evidenzia al riguardo, rinviando per il dettaglio al ricorso e alla relazione dell'OCC, che a fronte di una situazione debitoria di oltre € 400.000,00 i debitori dispongono di un patrimonio inferiore ad € 200.000,00, e di un flusso di reddito allo stato sufficiente solo al sostentamento del nucleo familiare, composto di tre persone;

rilevata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9, commi 2 e 3 e 14 ter comma 3 della L. 3/2012; verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, stando alla documentazione versata in atti;

**P.Q.M.**

**DICHIARA APERTA** la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore il dott. Paolo Zafarana;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Ragusa a cura del liquidatore (ove tecnicamente possibile e con riserva di ulteriori statuizioni modificative, se necessario) e l'annotazione nel registro delle imprese;

ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari, in quanto il patrimonio comprende beni immobili (la casa di abitazione);

ordina il rilascio dei beni facenti capo al patrimonio di liquidazione ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2, lett. e), con procedimento che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

autorizza i ricorrenti a continuare a vivere nella casa di abitazione, sino alla vendita della stessa;

avverte che il presente decreto, ai sensi dell'art. 14 quinquies, L. 3/2012 comma 3, deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

avverte che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter comma 1, 3/12 e le somme che i debitori guadagnano con la propria attività, necessarie al mantenimento della famiglia, fino al limite cioè di € 1.500,00 mensili;



avverte che la procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 *undecies*, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

avverte i debitori ricorrenti che l'esdebitazione è esclusa quando il sovrindebitamento è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali ed in presenza di atti in frode ai creditori, ex art. 14 *terdecies* comma 2 legge n. 3/2012;

avverte i debitori che secondo l'art. 14 *terdecies* comma 1 legge n. 3/2012 la liberazione dei debiti residui è ammessa, tra l'altro, a condizione che gli stessi debitori abbiano svolto nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbiano cercato un'occupazione e non abbiano rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

assegna al liquidatore i compiti elencati all'art. 14 *sexies* e ss. della L. 3/20123.

Si comunichi al nominato liquidatore, dott. Paolo Zafarana, per l'accettazione dell'incarico, che dovrà avvenire nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto; si comunichi al suddetto professionista, anche nella qualità di organismo di composizione della crisi.

Ragusa, 13/07/2021

Il giudice  
dott. Giovanni Giampiccolo

